



COMUNE DI ORZIVECCHI

Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER L'USO E LA
GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 08/08/2011

Pubblicato all'albo pretorio del comune contestualmente alla sopraccitata deliberazione e per ulteriori 15 gg. dal _____ al _____ ai sensi dell'art.78 del vigente Statuto Comunale.

In vigore dal _____

SOMMARIO

TITOLO I – Disposizioni generali

Art.1 - Oggetto e finalità

Art.2 - Definizione attività di pubblico interesse

TITOLO II - Criteri generali per l'uso della palestra

Art.3 - Uso della palestra

Art.4 - Modalità di assegnazione

Art.5 - Modalità di utilizzo

Art.6 - Orari di utilizzo

Art.7 - Durata dell'autorizzazione all'uso

Art.8 - Rinuncia

Art.9 - Sospensione

Art.10 - Revoca

TITOLO III – Tariffe

Art.11 - Determinazione tariffe

Art.12 - Modalità di pagamento

Art.13 - Uso gratuito

TITOLO IV – Disposizioni transitorie e finali

Art.14 - Norme transitorie

TITOLO I

Disposizioni generali

ART. 1

Oggetto e finalità

1.1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione della palestra comunale situata in Via G. Matteotti n.33.

1.2. La palestra di cui sopra è destinata ad uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare le strutture destinate allo sport.

1.3. L'uso della palestra comunale è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

ART. 2

Definizione attività di pubblico interesse

2.1. La palestra comunale è destinata a favorire la pratica di attività motorie, sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Per questo il Comune la mette a disposizione delle scuole, delle società ed associazioni sportive.

A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

- a) l'attività didattico-sportiva per le scuole;
- b) l'attività formativa per preadolescenti ed adolescenti;
- c) l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI e dalle Federazioni Ufficiali;
- d) l'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani.

TITOLO II

Criteri generali per l'uso della palestra

ART.3

Uso della palestra

3.1. La palestra comunale è prioritariamente destinata al soddisfacimento delle esigenze dell'attività didattico-sportiva delle scuole.

3.2. La palestra comunale è concessa in uso alle società o ai privati solo in orario extrascolastico per lo svolgimento di allenamenti, campionati e gare nei limiti delle disponibilità.

3.3. L'autorizzazione all'uso dà diritto a esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nell'autorizzazione stessa.

ART. 4
Modalità di assegnazione

4.1. Gli interessati che intendono usufruire della palestra comunale sono tenuti a presentare prima dell'inizio di ogni anno sportivo, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione Comunale, domanda in carta semplice all'Amministrazione stessa specificando, per quali attività sportive e per quali periodi, intendono utilizzare la palestra comunale ed indicando il nome del responsabile del gruppo, società o associazione.

4.2. Ai fini dell'assegnazione per l'utilizzo saranno tenute in considerazione, di norma, le seguenti priorità:

- b) società e/o Associazioni sportive, senza scopo di lucro, iscritte a federazioni affiliate o riconosciute dal C.O.N.I.
- c) società con maggior numero d'iscritti con tesseramento annuale, nei settori giovanili;
- d) società che applicano agli iscritti quote d'iscrizione annue inferiori.
- e) società e soggetti che promuovono la pratica sportiva non agonistica in favore dei giovani e dei disabili;
- f) società che organizzano, ovvero partecipano a manifestazioni sportive d'interesse sovracomunale, riservate ad atleti nei settori giovanili;
- g) società che abbiano nel proprio staff tecnico almeno un tesserato in possesso dei requisiti di istruttore qualificato o di istruttore specifico per disciplina;

4.3. Gli Istituti scolastici che intendono utilizzare la palestra comunale, inviano all'Amministrazione Comunale la richiesta di utilizzo della stessa all'inizio di ogni anno scolastico.

4.4. Il Responsabile di Servizio competente, in conformità a tutte le richieste pervenute e in base alle disponibilità dell'impianto, e nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento, redige un piano d'utilizzo degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni.

4.5. Le richieste di utilizzo dell'impianto sportivo pervenute successivamente all'assegnazione annuale di cui sopra, saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua.

4.6. L'assegnazione dell'impianto per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federali che di quelle non federali.

In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive. Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.

ART. 5
Modalità di utilizzo

5.1. Gli orari di utilizzo dell'impianto, una volta autorizzati, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

5.2. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente ai praticanti, agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune e della Scuola per i controlli che ritengono di effettuare.

5.3. E' assolutamente vietato l'uso della palestra comunale a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

5.4. Gli assegnatari rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo dell'impianto, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

5.5. In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essa situati, l'assegnatario è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale.

Un responsabile deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare l'eventuale presenza di estranei negli spazi destinati all'attività sportiva.

5.6. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi di effetti personali lamentati dagli utenti.

5.7. Per assicurare un corretto e ordinato uso dell'impianto è tassativamente vietato:

- a) sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi assegnati in uso, pena la revoca immediata dell'autorizzazione;
- b) usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle strutture;
- c) utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- d) depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica comunicazione scritta;
- e) utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- f) svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

5.8. Gli utenti devono aver rispetto delle attrezzature e degli oggetti disponibili riponendoli al loro posto dopo l'uso.

5.9. Le società che intendessero ampliare le attrezzature sportive esistenti con propri attrezzi dovranno preventivamente richiedere il permesso all'Amministrazione Comunale.

ART. 6 Orari di utilizzo

6.1. La palestra, di norma, resta aperta per allenamenti ed attività sportive da lunedì al venerdì, dalle ore 08,00 alle ore 22,30. Il sabato la palestra può essere richiesta per l'utilizzo dalle ore 14,00 alle ore 17,00, previa verifica sulla disponibilità del custode.

La palestra può altresì essere eccezionalmente concessa, sempre per attività sportive comprese fra quelle elencate al precedente art.2, il sabato sera dalle 20,00 alle 23,00, previa verifica da parte dell'amministrazione comunale della disponibilità del custode.

La domenica e gli altri giorni festivi di norma resta aperta solo per lo svolgimento delle gare di campionati o di specifiche manifestazioni.

ART. 7 Durata dell'autorizzazione all'uso

7.1. La durata dell'autorizzazione per l'utilizzo della palestra è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.

7.2. L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'assegnatario fino a comunicazione di rinuncia.

ART.8 Rinuncia

8.1. La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 7 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

8.2. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

ART. 9

Sospensione

9.1. L'uso della palestra può essere temporaneamente sospeso dall'Amministrazione Comunale, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (tornei, giochi sportivi studenteschi, manifestazioni sportive di rilievo etc.) quando il Comune non disponga di altri spazi o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

9.2. Nei casi sopradescritti l'Amministrazione Comunale provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

9.3. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, l'impianto non sia agibile e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

9.4. Per le sospensioni nulla è dovuto né dall'utilizzatore, né dal Comune.

ART. 10

Revoca

10.1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art. 5, nonché per il mancato pagamento delle tariffe, il Responsabile di Servizio ha facoltà di revocare l'autorizzazione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo dell'utilizzatore al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

10.2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare, in tutto o in parte, l'autorizzazione all'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

TITOLO III

Tariffe

ART. 11

Determinazione tariffe

11.1. Per l'utilizzo della palestra comunale è dovuto, da parte degli utilizzatori, il pagamento d'apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale.

11.2. Le tariffe saranno differenziate in base alle tipologie d'utilizzo e possono essere:

- in base all'età degli utilizzatori;
- in base alla quota versata dagli iscritti e al numero d'iscritti ai corsi;
- in base alla residenza degli utilizzatori all'interno o meno del comune;
- in base all'iscrizione a società e/o associazioni affiliate a federazioni riconosciute dal Coni.

ART. 12

Modalità di pagamento

12.1. L'utilizzo della palestra è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, rapportate alle ore di utilizzo concesse.

12.2. Il mancato pagamento delle tariffe suddette entro i termini stabiliti è causa di revoca immediata dell'autorizzazione all'uso.

12.3. Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare quietanza o ricevuta da parte degli uffici competenti o del custode incaricato.

ART.13
Uso gratuito

13.1. Salvo diverse disposizioni della Giunta Comunale, l'uso della palestra è concesso a titolo gratuito alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di Primo Grado, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici.

13.2. L'amministrazione può inoltre concedere l'uso gratuito della palestra comunale, previa concessione del proprio patrocinio per attività anche diverse da quelle prettamente sportive, secondo i criteri e con le modalità indicate nel regolamento comunale per la concessione di benefici economici.

TITOLO IV

Disposizioni Transitorie e Finali

ART. 14
Norme transitorie

14.1. Ai sensi dell'art.78 del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento entrerà in vigore dopo quindici (15) giorni di pubblicazione dall'avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo.

14.2. All'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni precedente disposizione regolamentare e tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.